



COMUNE DI BONIFATI

(PROVINCIA DI COSENZA)

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 del Registro delle deliberazioni

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO, IN ECONOMIA, DEGLI ACQUEDOTTI

L'anno millenovecento novantaquattro addi sette del mese di Febbraio
alle ore 8,30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è
stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti (si - no)		CONSIGLIERI		Presenti (si - no)	
1	GERACE Roberto - Sindaco	si	==	11	GROSSO Battista	si	==
2	LAINO Attilio	si	==	12	RIZZO Guido	si	==
3	LALIA Antonio	si	==	13	DE BRASI Mario	si	==
4	MOLLO Antonio Giovanni	si	==	14	RUGIERO Settimio	si	==
5	SARRO Raul	si	==	15	QUINTIERO Leonardo	==	no
6	GARBATO Rosa	si	==	16	TOTO Egidio	==	no
7	BORRELLI Antonio	si	==	17	ARCURI Mario	si	==
8	OLIVIERO Rosario	si	==				
9	AMABILE Francesco	si	==				
10	PUGLIANO Francesco G.	si	==				

ASSEGNATI N. 16
IN CARICA N. 16

PRESENTI N. 15 - comp. il Sindaco
ASSENTI N. 02

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza il Dr.
Roberto GERACE nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Luigi ANTONUCCI

La seduta è pubblica:

Capitolo Primo
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

**Assunzione del servizio del pubblico acquedotto
Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse**

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio verrà condotto in economia.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevata nell'anno (art. 7 e art. 17 legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificata con l'art. 3 della legge 23.4.1981, n. 153).

Art. 2

Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto. Dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzata da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto. Tutti gli impianti passeranno nelle piena proprietà e disponibilità dell'amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati. In questo caso l'Amministrazione potrà rimborsare al/agli interessati un contributo a concorso sulle sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione sui consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va in rimborso.

Art. 3

Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'amministrazione.

Art. 4

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto e comunque fino all'apparecchio misuratore sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario o ditta specializzata-convenzionata. La modifica o lo spostamento di impianti a qualsiasi causa dovuti saranno eseguiti a cura del servizio acquedotto a totale spesa dell'utente.

Art. 5

Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata all'amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

Art. 6

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 7

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinchè non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condotte stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione

zione Comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 20 % per spese generali. La riparazione sarà eseguita, sotto stretta sorveglianza del servizio acquedotto, da chi ha provocato il guasto, con addebito delle eventuali spese.

Art. 8

Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al servizio acquedotto.

Art. 9

Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 10

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può aver luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

Capitolo Secondo
FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 11

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 12

Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi. E' vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti; fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 13

Vasche e cisterne pubbliche

E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.

E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino a £ 1.000.000 - salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

Art. 14

Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi dell'art. 106 della legge comunale e provinciale.

Capitolo Terzo
FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 15

Forniture su strade canalizzate o prive di rete

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione comunale, salvo il disposto dell'art. 2, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un parziale contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna nuova utenza, sarà commisurata al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo ed i recuperi di cui al richiamato art. 2.

Art. 16

Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatto di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via d'eccezione anche gli inquilini i quali, però dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dall'Amministratore del condominio.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 17

Obbligo delle concessioni

I proprietari od usufruttuari di stabili su strade e piazze canalizzate hanno l'obbligo di fornire di acqua potabile gli stabili di loro pertinenza in tutti gli appartamenti di abitazione ed in tutti gli annessi nei quali per ragioni di igiene occorre l'uso dell'acqua potabile.

Tale obbligo sarà imposto, ove occorra, con ordinanza del Sindaco a seguito di accertamento dell'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.S.S.L. ed il proprietario od usufruttuario sarà tenuto ad avanzare, entro il termine da prescriversi, domanda di concessione di acqua secondo le modalità del presente regolamento.

Art. 18

Richiesta di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unitamente agli estremi della concessione a edificare o, per le opere abusive, della concessione in sanatoria, salvo che l'opera sia stata eseguita anteriormente al 30 gennaio 1977 o comunque già usufruisca del pubblico servizio.

La domanda, unica per ogni unità immobiliare, dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore; deve essere accompagnata da titolo dimostrante il diritto sull'immobile.

In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.

L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di usabilità.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta del versamento effettuato a mezzo c.c. postale delle somme di cui alla tabella "A" a titolo di concorso spesa per istruttoria della pratica.

La domanda resta efficace, perchè l'utente possa ottenere l'allaccio richiesto, per un periodo di mesi 6. Decorso detto termine occorrerà ripetere la domanda ed il versamento, salvo che il ritardo non dipenda dall'Ente.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'edificio, o con altro sistema ritenuto idoneo dall'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

Art. 19

Oneri di allacciamento - Cauzioni - Spese contrattuali

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare prima della firma del contratto:

- 1) un fondo per spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Amministrazione per i lavori di posa della tubazione dalla rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore e per la bocca d'incendio;
- 2) un importo fissato dalla tariffa in vigore quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi;
- 3) un importo fissato dalla tariffa in vigore per la manutenzione del contatore. La spesa di noleggio sarà riscossa periodicamente con la bolletta dei consumi.
- 4) un fondo per spese e diritti contrattuali.

Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di contratto.

Art. 20

Concessioni sulle condotte di adduzione ai serbatoi

E' esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni dalla condotte destinate all'alimentazione dei serbatoi. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrono particolari circostanze, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni impartite dal servizio acquedotti.

Art. 21

Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore. Sono ammesse concessioni a forfait con erogazione a bocca libera solo per bocche antincendio.

Normalmente le derivazioni per ogni singola utenza saranno realizzate mediante tubazione da 1/2". Il servizio tecnico potrà stabilire caratteristiche diverse per la realizzazione di derivazioni che comprendono più di una utenza.

Le derivazioni per utenze idriche dotati di serbatoi di accumulo, saranno realizzate con tubazioni del diametro indicato nel successivo art. 30. Le derivazioni esistenti di calibro diverso saranno modificate al punto di allaccio alla rete comunale.

Per ogni derivazione, prima di qualsiasi apparecchio misuratore, è applicato un rubinetto stradale di chiusura di cui solo gli agenti dell'acquedotto possono eseguire le manovre. Un rubinetto di arresto e una valvola di ritenzione saranno installate dopo il contatore per gli usi dell'utente.

Art. 22

Accertamento dei consumi

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità semestrale.

Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito.

Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

Art. 23

Uso bocche d'incendio

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

Art. 24

Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio.

I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.

L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale.

Gli edifici già allacciati dovranno adeguarsi alla norma di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ove l'utente non provveda nei termini stabiliti potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 25

Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

li altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua do-
chiedere separatamente apposita concessione con speciale
zione del tubo stradale.

alla
sere
col i

Art. 26

Ampliamento della concessione

l'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad
amenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o co-
variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizza-

acqua
ppo-
dito
esto

Art. 27

Condutture private all'interno della proprietà.

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su
coperte all'interno delle proprietà devono essere collocate
condità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficien-
za dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

ret-
sono
il

All'interno degli stabili le tubazioni devono essere collo-
posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in
za di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini.
nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto
fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

in
del
orno

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessi-
tati tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenu-
sulfica convenientemente rivestito contro la corrosione.

ac-
ito

Le eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle
tà dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati ru-
di scarico.

ot-
mer-

Art. 28

Collegamenti di impianti ed apparecchi

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con ap-
pi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non pota-
di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estra-

ent-
ol-

eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile
pianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei
cui venga installata idonea valvola di «non ritorno».

nte
lla
ggi
ba-

È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua
e con apparecchi a cacciata per latrine senza interposi-
i vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

ot-

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e
e al di sopra del livello massimo consentito dai recipien-
vitori.

ati

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 29

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 30

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Prima della messa in esercizio l'impianto dovrà essere sottoposto all'approvazione del servizio acquedotto il quale prescrive eventuali modifiche.

La bocca di erogazione dovrà essere di calibro 3/8" per serbatoi con una sola utenza; di 1/2" fino a 5 utenze e di 3/4" oltre 5 utenze.

Art. 31

Dimensionamento serbatoi

In relazione a quanto disposto dagli artt. 29 e 30, l'utente dovrà inoltrare richiesta scritta al Comune specificando nella stessa, oltre le generalità dei richiedenti, il numero di alloggi serviti, l'ubicazione degli apparecchi, la dimensione del serbatoio ed il sistema di erogazione interno.

L'Amministrazione, sentito il parere del servizio acquedotto, rilascia apposita autorizzazione.

Per le singole unità abitative potranno essere installati serbatoi non superiori a 300 litri.

Per le unità comprendenti più di un alloggio potranno essere installati serbatoi dimensionati secondo il seguente calcolo: alloggi x litri 3000 ridotto del 20 per cento" con un massimo litri 3000.

Per gli esercizi pubblici sono ammesse installazioni di serbatoi fino ad un massimo di 3000 litri.

Tutti i serbatoi installati precedentemente dovranno essere adeguati al presente regolamento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore.

Ove l'utente non provveda nei termini stabiliti potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Capitolo Quarto MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 32

Tipo e Calibro del contatore

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'Ufficio in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione; gli installatori ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fatta dall'utente.

Art. 33

Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà stabilirsi in accordo con il servizio acquedotto.

Dopo l'installazione del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un cartello di avvertimento.

Di norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in appositi nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale, dotate di sportello di protezione con chiave universale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno muniti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prendere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non provveda entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

con
sta-
non-

da

di
alvo
ella

ero-
ap-

anno

ti i

e si
anti

to e
pla-

oria

il
no,
per
men-
cie-
zio-

Art. 34

Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.
Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro.

Art. 35

Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

Art. 36

Incuria e manutenzione del contatore

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

Art. 37

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza della lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica.

Art. 38

Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate.

Art. 39

Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

Capitolo Quinto
CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 40

Titolarità della concessione

Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 41

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio e versati gli anticipi di cui all'art. 19.
- b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.

Art. 42

Forniture provvisorie

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.

Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata massima di un anno, verso pagamento anticipato del consumo probabile previsto per tutto il periodo della fornitura e delle spese per l'allacciamento, nonché di una cauzione per le attrezzature e materiali impiegati. Tutto il materiale rimane di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 43

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevati le letture del contatore.

Art. 44

Trapassi

I contratti di concessione d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile provvisto si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso l'Ente gestore degli obblighi derivanti dal contratto, qualora i nuovi proprietari od usufruttuari non assumano detti obblighi o la concessione fino alla sua scadenza.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile provvisto d'acqua, sia il proprietario che cessa sia quello che subentra dovranno darne partecipazione scritta all'ente gestore dell'acquedotto per la voltura dell'utenza.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto all'Ente gestore di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione.

Il trapasso avrà vigore col primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti.

Art. 45

Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

Capitolo Sesto
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 46

Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei seguenti periodi: Gennaio-Febbraio e Luglio-Agosto secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura.

Art. 47

Tariffe - Ruoli di riscossione

Ai consumi determinati come dall'articolo precedente, viene applicata la tariffa in vigore.

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui al T.U. 14 aprile 1990, n. 639.

Art. 48

Sospensione della fornitura per morosità

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine previsto ed indicato nella bolletta stessa. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà all chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza.

Art. 49

Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'ut-

tente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 50

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 51

Portata grantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non galga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 52

Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, nè il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 53

Manomissioni delle condutture

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettre in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Art. 54

Variazioni al regolamento

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare le presenti norme con tutte quelle altre prescrizioni che trovassero necessarie ed opportune.

Tali variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.

Art. 55

Azioni giudiziarie

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'Autorità Giurisdizionale territoriale.

Capitolo Settimo
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56
Penalità

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Municipale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finchè ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

Art. 57
Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

Art. 58
Regolamento come normativa contrattuale

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

Art. 59
Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua seconda pubblicazione all'albo ad avvenuta approvazione.

Art. 60
Norma transitoria-sanatoria

Gli utenti abusivi possono richiedere, senza incorrere nelle sanzioni di cui al precedente art. 56, la concessione a sanatoria entro e non oltre mesi 1 (uno) dall'entrata in vigore del presente con le modalità e le procedure di cui all'art. 18.

E' dovuto, inoltre, per ogni anno di utenza abusiva, l'importo fisso del canone a quota fissa in vigore, maggiorato del 30%.

Il Sindaco è autorizzato a pubblicizzare adeguatamente la presente norma transitoria.

TABELLA "A"

RIMBORSO SPESE STAMPATI E DIRITTI DI SOPRALLUOGO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE IDRICA (Art. 18)

Qualsiasi richiesta di autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica dovrà essere redatta su appositi modelli da ritirare presso l'Ufficio comunale - previa il pagamento delle seguenti somme:

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE

a)	Rimborso spese stampati	£	5.000
b)	Diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi		
	- per ogni utenza di civile abitazione	£	100.000
	- per ogni vano utile avente destinazione diversa dalla civile abitazione (alberghi pensioni, negozi, uffici etc.)	£	50.000
c)	Per ogni nuova utenza diversa da quella di cui al punto b)	£	100.000

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

a)	Rimborso spese stampati	£	5.000
b)	Per ogni mq. di superficie coperta	£	5.000

I N D I C E

Capitolo Primo GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse	pag. 1
Art. 2 - Costruzione della rete idrica	pag. 1
Art. 3 - Proprietà delle tubazioni	pag. 2
Art. 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti	pag. 2
Art. 5 - Interruzione del servizio di erogazione	pag. 2
Art. 6 - Priorità nella concessione delle utenze	pag. 2
Art. 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere	pag. 2
Art. 8 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione	pag. 3
Art. 9 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza ..	pag. 3
Art. 10 - Distribuzione dell'acqua	pag. 3

Capitolo Secondo FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 11 - Definizione di impianti per uso pubblico	pag. 4
Art. 12 - Uso delle fontanelle pubbliche	pag. 4
Art. 13 - Vasche e cisterne pubbliche	pag. 4
Art. 14 - Prese d'acqua per scopi particolari	pag. 4

Capitolo Terzo FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 15 - Forniture su strade canalizzate prive di rete .	pag. 5
Art. 16 - Soggetti ammessi alla fornitura	pag. 5
Art. 17 - Obbligo delle concessioni	pag. 5
Art. 18 - Richiesta di allacciamenti	pag. 6
Art. 19 - Oneri di allacciamento-Cauzioni-Spese contratt.	pag. 7
Art. 20 - Conessioni sulle condotte di add. ai serbatoi..	pag. 7
Art. 21 - Modalità di somministrazione	pag. 7
Art. 22 - Accertamento dei consumi	pag. 8
Art. 23 - Uso bocche d'incendio	pag. 8
Art. 24 - Allacc. edifici comprendenti più alloggi	pag. 8
Art. 25 - Distacco di alloggi allacciati ad unica presa..	pag. 8
Art. 26 - Ampliamento della concessione	pag. 9
Art. 27 - Condotture private all'interno delle proprietà.	pag. 9
Art. 28 - Collegamenti di impianti ed apparecchi	pag. 9
Art. 29 - Impianti di pompaggio	pag. 10
Art. 30 - Serbatoi	pag. 10
Art. 31 - Dimensionamento dei serbatoi	pag. 10

Capitolo Quarto		
MISURAZIONE DEI CONSUMI		
32 -	Tipo e calibro dei contatori	pag. 11
33 -	Posizione dei contatori	pag. 11
34 -	Contatori in fabbricati con più utenze	pag. 11
35 -	Custodia dei contatori	pag. 12
36 -	Incuria e manutenzione del contatore	pag. 12
37 -	Verifica dei contatori a richiesta dell'utente	pag. 12
38 -	Difettosa o mancata misurazione dei consumi	pag. 12
39 -	Rimozione e spostamento dei contatori-Divieto	pag. 12

Capitolo Quinto		
CONTRATTI DI FORNITURA		
40 -	Titolarità della concessione	pag. 13
41 -	Contratto di utenza	pag. 13
42 -	Forniture provvisorie	pag. 13
43 -	Durata dei contratti di fornitura	pag. 14
44 -	Trapassi	pag. 14
45 -	Uso dell'acqua	pag. 14

Capitolo Sesto		
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI		
6 -	Accertamento dei consumi - Lettura contatori	pag. 15
7 -	Tariffe - Ruoli di riscossione	pag. 15
8 -	Sospensione della fornitura	pag. 15
9 -	Risoluzione di diritto delle concessioni	pag. 15
0 -	Responsab. dell'utente uso, conserv. derivazione	pag. 16
1 -	Portata garantita	pag. 16
2 -	Perdita, danni, responsabilità	pag. 16
3 -	Manomissione alle condutture	pag. 16
4 -	Variazione del regolamento	pag. 17
5 -	Azioni giudiziarie	pag. 17

Capitolo Settimo		
DISPOSIZIONI FINALI		
6 -	Penalità	pag. 18
7 -	Validità della fatturazione	pag. 18
8 -	Regolamento come normativa contrattuale	pag. 18
9 -	Decorrenza del regolamento	pag. 18
0 -	Norma transitoria-sanatoria	pag. 18
	Tabella "A"	pag. 19

elta;
i Consi-
empres che
o per ar-

stato vo-
sso, con
a»

CURI)

teglia ac-
presente

la legge

DE BRASI, la minoranza non ha preferenze in merito, alla maggioranza la scelta;
SARRO, in quanto relatore di maggioranza sull'argomento e, sentiti tutti i Consi-
glieri che hanno votato per il non rinvio, dichiara di essere disponibile, sempre che
i Consiglieri presenti non facciano richiesta contraria, a discutere articolo per ar-
ticolo o dare per letto il Regolamento;

A questo punto il Sindaco, constatato che nessuno dei presenti abbia manifestato vo-
lontà contraria, pone ai voti il regolamento di che trattasi nel suo complesso, con
l'aggiunta dell'art. 60 e le modifiche dell'art. 18, letti e discussi in aula.

LA votazione dà il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI N. 14

FAVOREVOLI N. 9 - CONTRARI N. 5 (LALIA, PUGLIANO, DE BRASI, RUGIERO ed ARCURI)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO degli interventi sopra riportati;

VISTI gli esiti della votazione sopra specificata;

VISTO l'art. 32 della legge n. 142/90;

VISTO i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 144/90,

CON VOTI FAVOREVOLI n. 9 e n. 5 contrari, palesemente espressi,

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE il REGOLAMENTO Comunale per l'esercizio, in economia, degli ac-
quedotti che consta di n. 60 articoli e dell'allegato "A" che alla presente
viene allegato quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che è stato espresso il parere di cui all'art. 53 della legge
n. 142/90;

COMUNE DI BONIFATI
(PROVINCIA DI COSENZA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analogha dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente delibera

è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 25-3-1994 al 8-4-1994

(Albo n. 81) compreso e che durante detto periodo non furono presentate opposizioni o reclami contro di esso.

Dalla Residenza Municipale, li 18 APR. 1994

IL SEGRETARIO CAPO
Fr. (dott. Luigi Antonucci)



REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLI
SEZIONE DECENTRATA DI COSENZA

Il comitato nella seduta del 1998 F.3-1994 sentito il relatore.

NON RILEVA VIZI

Cosenza, F.3-1994

IL SEGRETARIO

Fr. Antonucci

P.C.C.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
Fr. Panebianco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Fr. (dott. Luigi Antonucci)

IL SINDACO - PRESIDENTE
Fr. GERACE Roberto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fr. SARRO Raul

Il presente è copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

li 22 FEB. 1994

Visto: IL SINDACO



Il Segretario

Della suesata deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno 22 FEB. 1994 e spedita copia al Comitato Regionale di Controllo il 22 FEB. 1994 Prot. N. 919 ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

LI 22 FEB. 1994 Il Segretario
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Fr. (dott. Luigi Antonucci)

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo di mercato oppure dal al e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

LI Il Segretario

APPROVAZIONE

La suesata deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62 in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio dal al ed invio al Comitato Regionale di Controllo in data Prot. N.

LI Il Segretario